



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori

Prot. n.1637328 del 12.11.2018

Oggetto: Condanna di amministratori e tecnici per aver riconosciuto quali debiti fuori bilancio delle spese ordinarie. *Corte dei Conti, sez. Centrale di Appello, sentenza n. 176/2017.*

E' connotata da colpa grave e conseguentemente fonte di danno erariale il riconoscimento (ai sensi dell'art. 194 lett e del TUEL) di debiti contratti senza il rispetto delle normali procedure di spesa, qualora trattasi di spese relative a beni e/o servizi **"assolutamente ordinarie, prevedibili e quindi prive delle caratteristiche dettate dalla normativa per il ricorso alla procedura derogatoria della rigida previsione di cui all'art. 191 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267"**.

I giudici della prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con la sentenza n. 176 del 17 maggio 2017 confermano la condanna di amministratori e tecnici, emanata dalla sezione Molise della Corte¹, per aver riconosciuto, quali debiti fuori bilancio, spese ordinarie e prevedibili.

L'esame dei giudici contabili si appunta sulla delibera consiliare dell'ente che fa ricorso all'articolo 194, lettera e) del Tuel per riconoscere la legittimità del debito derivante da fatture riconducibili a spese di sicura utilità per l'ente, ma altrettanto sicuramente non urgenti, non solo prevedibili, ma facilmente programmabili e realizzabili mediante il rispetto della procedura dettata dall'art. 191 per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

I giudici contabili, poi, pur riconoscendo che il Comune ha subito un danno ingiusto e quindi convenendo con la Procura attrice, in merito all'acquisizione di beni e servizi di natura ordinaria² e tali da non generale problematiche particolari per il loro riconoscimento di debiti fuori bilancio, pur considerando la mancata rilevazione di una puntuale giustificazione di tali spese, infine anche in assenza dell'invio alla Procura di tali debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale, riconoscono in ogni caso l'utilità della spesa sostenuta ponendo a carico degli interessati il danno erariale quantificato nella misura del 30% delle somme riconosciute.

La Procura territoriale non solo chiamava a rispondere i consiglieri comunali che avevano approvato l'atto, ma anche il Segretario Generale (e Responsabile del Servizio Finanziario) e il Responsabile del Settore Tecnico; questi ultimi entrambi condannati, il primo per il comportamento

¹ Così, Corte dei Conti, sez. Molise sentenza n. 5/2016

² Trattavasi, infatti, di spese che andavano dall'acquisto di beni annualmente acquistabili in occasione della medesima commemorazione alle spese per pranzi, passando per l'acquisto di bicchieri, salumi, acqua e cornetti.

omissivo, avendo attestato genericamente e acriticamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla lett. e), dell'art. 194 del Tuel; il secondo per non aver operato alcun approfondimento.

Pertanto, il Collegio giudicante conferma la sussistenza dell'elemento psicologico della "*colpa grave*" a carico dei consiglieri nell'approvare la delibera contestata: essi, infatti, avrebbero dovuto rilevare la totale assenza di istruttoria sulla natura delle spese da riconoscere, ed inserire nella delibera un'effettiva ricognizione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, invece che aderire supinamente all'operato degli Organi tecnici dell'Ente.

Tantomeno, sostengono i giudici di appello si può riconoscere, a favore degli amministratori la c.d. "*esimente politica*", da loro invocata ai sensi dell'art.1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994, "*perché la questione non involgeva, certamente, l'esame di complessi aspetti tecnico-contabili ma unicamente una prima lettura degli artt. 191 e 194 del Tuel e una verifica delle singole spese liquidate, nonché la trasmissione della delibera ricognitiva alla Procura Regionale, evidenza, anche questa che è stata trascurata*".

Inoltre, gli stessi Giudici di appello convengono con la sentenza di primo grado laddove, con il consenso della giurisprudenza della Corte dei Conti, si opera una riduzione, in via equativa, dell'importo inizialmente contestato, in ragione dell'utilità *ictu oculi* della maggior parte delle spese, ma la considerazione positiva dell'*utilitas comunque acquisita*" dal Comune non esime dal rispetto delle norme.

In conclusione, il combinato disposto dell'art. 194 e dell'art. 191 del Tuel prevede che il debito possa essere deliberato "*solo in presenza di eventi eccezionali o imprevedibili...per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*".

Al Sig. Vice Ragioniere Generale la presente è inviata quale direttiva di servizio cui dare attuazione nell'ambito dell'istruttoria delle proposte finalizzate al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, con onere di formale segnalazione di eventuali ipotesi analoghe a quelle di cui alla sentenza n. 176 del 17 maggio in commento.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile